

Bruxelles, 26 giugno 2026  
(OR. en)

11218/26

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0400 (COD)

---

ENER 476  
CLIMA 360  
CONSOM 216  
TRANS 460  
AGRI 545  
IND 454  
ENV 863  
COMPET 885  
FORETS 101  
CODEC 1328  
IA 189

#### RISULTATI DEI LAVORI

|                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                                                                                                                  |
| in data:       | 26 giugno 2026                                                                                                                                                                                                                                       |
| Destinatario:  | Delegazioni                                                                                                                                                                                                                                          |
| n. doc. prec.: | 10740/26                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto:       | Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni<br>- Orientamento generale |

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, raggiunto nella sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 26 giugno 2026.

L'orientamento generale definisce la posizione provvisoria del Consiglio sulla proposta e costituisce la base dei negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda  
l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e  
l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C , , pag. .

<sup>2</sup> GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) La lentezza e la complessità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle relative alle connessioni alla rete, sono tra le principali cause dei ritardi nello sviluppo dei progetti energetici. Il tempo necessario per il completamento delle reti di trasmissione dell'energia elettrica è di circa dieci anni ed è per oltre la metà assorbito dalle procedure di autorizzazione. Analogamente, a seconda dello Stato membro e della tecnologia utilizzata, le procedure di autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile possono tuttora richiedere fino a nove anni. Per gli impianti di stoccaggio i tempi possono variare da uno a sette anni, a seconda della tecnologia. In alcuni Stati membri la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione o la trasformazione di stazioni di ricarica lungo le autostrade e nei depositi può estendersi fino a due anni. La lentezza delle procedure di autorizzazione è dovuta, tra l'altro, alla mancanza di coerenza tra i sistemi amministrativi delle diverse autorità e alla carenza di personale al loro interno, alla durata delle valutazioni ambientali, alla mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica, a una digitalizzazione e disponibilità dei dati limitate e ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

- (2) Negli ultimi anni sono state introdotte nuove misure a livello dell'Unione per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e, in parte, per i progetti infrastrutturali. Nel 2022 è stato adottato il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio<sup>3</sup> per accelerare le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e i relativi progetti infrastrutturali. La sua applicazione parziale è stata prorogata fino al 30 giugno 2025 dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio<sup>4</sup>. Inoltre, la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> ha modificato la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> al fine di razionalizzare le procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile attraverso l'introduzione di un quadro di autorizzazione completo, con scadenze più brevi e norme più semplici. La direttiva modificata comprende obblighi di mappatura, l'obbligo di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili in cui si prevede che l'impatto ambientale dei progetti sia contenuto, e possono pertanto applicarsi norme più rapide e semplici, e misure facoltative volte a introdurre zone di accelerazione per i progetti infrastrutturali in cui questi progetti sono esentati dalla valutazione dell'impatto ambientale a determinate condizioni, ad esempio quella di effettuare una valutazione ambientale strategica della zona.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2577/oj>).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L, 2024/223, 10.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/223/oj>).

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj>).

<sup>6</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

- (3) È necessario semplificare e abbreviare ulteriormente le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni in maniera coordinata e armonizzata affinché l'Unione possa conseguire gli obiettivi ambiziosi in materia di clima ed energia per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Nella direttiva (UE) 2018/2001 non sono state affrontate alcune questioni importanti che ritardano in modo significativo le procedure di autorizzazione e l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema, come la lentezza delle procedure di autorizzazione per le reti, lo stoccaggio autonomo dell'energia o le stazioni di ricarica, la mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica o la digitalizzazione insufficiente delle procedure. Inoltre, detta direttiva comprende solo alcune delle misure del regolamento (UE) 2022/2577, tralasciando diverse misure importanti ivi previste che hanno cessato di applicarsi, come quelle volte ad ampliare la priorità accordata ai progetti di energia rinnovabile al di là degli aspetti ambientali e a razionalizzare le disposizioni in materia di conformità a determinate norme ambientali. Sono necessarie infine alcune modifiche mirate delle misure vigenti della direttiva (UE) 2018/2001 per garantirne la piena efficacia.
- (4) L'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 introduce l'obbligo per gli Stati membri di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili per almeno un tipo di tecnologia per le energie rinnovabili. Ai fini della designazione gli Stati membri possono escludere determinate zone dalla qualifica di zone di accelerazione per le energie rinnovabili per via del valore e della sensibilità ambientali elevati. Tuttavia, per non compromettere gli obiettivi della designazione di tali zone, gli Stati membri non dovrebbero designare territori di grandi dimensioni in cui l'installazione di progetti di energia rinnovabile non è a priori possibile per motivi ambientali, compresa la tutela del paesaggio, in quanto tali progetti saranno soggetti alle pertinenti valutazioni ambientali specifiche che consentiranno di individuare e affrontare il potenziale impatto ambientale. Un territorio dovrebbe essere considerato di grandi dimensioni quando l'esclusione dei progetti di energia rinnovabile in tale territorio mette a repentaglio il conseguimento del contributo nazionale dello Stato membro per l'energia rinnovabile stabilito nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Restano possibili restrizioni se uno Stato membro ha designato nei piani di sviluppo regionali o locali zone sufficienti per energie da fonti rinnovabili al fine di conseguire gli obiettivi nazionali o regionali in materia di zone per un tipo specifico di energia rinnovabile in linea con il suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

- (5) I processi non adeguati di partecipazione del pubblico, che sfociano in ricorsi amministrativi e giurisdizionali, sono tuttora uno dei fattori che determinano tempi di attuazione lunghi dei progetti energetici pertinenti. I ricorsi comportano fasi aggiuntive, che non rientrano nei termini previsti per le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, con conseguenti ritardi inattesi che variano in base alla rapidità dei procedimenti giudiziari dello Stato membro in questione. La mancanza di accettazione da parte dell'opinione pubblica è uno dei principali ostacoli alle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e, di conseguenza, alla loro diffusione sul mercato. Garantire la partecipazione pubblica delle comunità locali ai progetti di energia rinnovabile, in particolare quelli più dimensioni maggiori, può aumentarne l'accettazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure per ripartire i benefici dei grandi progetti di energia rinnovabile almeno con i cittadini e le comunità locali che si trovano in prossimità dei progetti attraverso la partecipazione diretta o indiretta, fatta salva la libertà di scelta del fornitore a norma dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>. Possono essere incluse: misure di partecipazione finanziaria diretta, in varie forme quali i regimi di comproprietà, anche attraverso la cooperazione con le comunità energetiche; sistemi di crowdfunding, sistemi di autoconsumo di energia rinnovabile o di condivisione dell'energia o misure di partecipazione finanziaria indiretta, quali la promozione di contratti e la creazione di posti di lavoro per le comunità locali, compresi programmi di formazione; fondi destinati alla comunità; compensazioni finanziarie alle comunità locali che si trovano in prossimità del progetto, entrate fiscali a livello locale, ad esempio il gettito proveniente dalla proprietà generato dal progetto e ricavato dall'amministrazione comunale ospitante, costruzione e manutenzione di infrastrutture pubbliche in prossimità del progetto; sconti sul prezzo dell'energia elettrica o sostegno ai clienti vulnerabili e alle persone in condizioni di povertà energetica. Gli Stati membri possono decidere di applicare diverse misure di ripartizione dei benefici a seconda della tecnologia, dell'ubicazione e delle dimensioni specifiche del progetto. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere regimi di ripartizione dei benefici per quanto riguarda i progetti di energia rinnovabile non soggetti all'obbligo di ripartizione dei benefici di cui alla presente direttiva.

---

<sup>7</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj>).

- (6) La resistenza a livello locale, spesso radicata nella mancanza di trasparenza e nell'insufficiente coinvolgimento della comunità, può comportare ritardi nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni e conseguenti contenziosi. Un adeguato coinvolgimento del pubblico già in fase iniziale è un fattore che contribuisce indubbiamente al successo dei progetti di energia rinnovabile, come indicato nella raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione<sup>8</sup>. Un facilitatore indipendente, o un'autorità pubblica competente che svolge un ruolo di facilitatore, può accelerare l'installazione di grossi impianti di energia rinnovabile di potenza superiore a 10 MW incoraggiando consultazioni tra i promotori dei progetti e le comunità locali, se del caso, prima e durante le procedure di rilascio delle autorizzazioni, al fine di promuovere il dialogo e costruire un consenso tra le parti interessate durante l'intero processo ed evitare controversie giuridiche.

---

<sup>8</sup> Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione, del 13 maggio 2024, sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati (GU L, 2024/1343, 21.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1343/oj>).

- (7) Le risorse insufficienti delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, la scarsa digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la scarsità dei dati a disposizione sono strozzature che rallentano le procedure. La digitalizzazione e un uso adeguato delle funzionalità dell'intelligenza artificiale sono strumenti fondamentali per accelerare le procedure e aumentare l'efficienza per tutte le parti coinvolte. Tali soluzioni consentono alle autorità competenti un trattamento più celere delle domande e ai promotori dei progetti un accesso rapido a informazioni chiare sulle fasi del processo e sui requisiti sin dall'inizio, garantendo in tal modo la trasparenza e il monitoraggio. La digitalizzazione delle procedure di autorizzazione avanza tuttavia a rilento, dato che spesso non vi è continuità fra le procedure e fasi di rilascio delle autorizzazioni delle diverse autorità competenti e nella maggior parte degli Stati membri non esiste un processo digitale unificato<sup>9</sup>. Come se non bastasse per gestire la stessa domanda di progetto sono spesso utilizzati più portali digitali la cui interoperabilità non è sempre garantita. Tutto questo comporta oneri amministrativi elevati per i promotori dei progetti, un coordinamento interno limitato tra le autorità che si occupano delle procedure di autorizzazione a diversi livelli, difficoltà a visualizzare lo stato della domanda e una mancanza di chiarezza sulle strozzature che rallentano le procedure. Mettere a disposizione un portale digitale o una serie di portali connessi a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete, può garantire una digitalizzazione, un'interoperabilità e una trasparenza più uniformi tra le diverse autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri e, in ultima analisi, accelerare il rilascio delle autorizzazioni stesse.

---

<sup>9</sup> Commissione europea, direzione generale dell'Energia, COWI, Eclareon and Prognos, Monitoring the implementation of the Commission recommendation and guidance on speeding up permit-granting procedures for renewable energy and related infrastructure projects – Final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, pag. 31.



Il portale o i portali potrebbero consentire ai richiedenti di presentare le domande e verificarne lo stato, attribuirle alle autorità competenti e permettere a queste ultime di elaborarle avendo accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti, evitando fasi intermedie basate su documentazione cartacea. Le caratteristiche di detto portale, o di detti portali, anche mediante l'intelligenza artificiale, dovrebbero consentire al punto di contatto unico, ad altre autorità e ai richiedenti di verificare lo stato della domanda e l'eventuale presenza di ritardi, come pure il rispetto dei termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni. Esso dovrebbe inoltre consentire l'estrazione di statistiche per verificare lo stato di avanzamento complessivo delle procedure di rilascio delle autorizzazioni nei vari Stati membri. Il formato scelto per conservare e comunicare i dati pertinenti raccolti attraverso il portale o i portali dovrebbe essere, se del caso, interoperabile. Tale portale o tali portali dovrebbero agevolare i compiti del punto di contatto unico, che dovrebbe avere accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti. Gli Stati membri possono utilizzare il portale o i portali esistenti che riguardano le fasi della procedura di rilascio delle autorizzazioni, garantendone l'interoperabilità per soddisfare tutti i requisiti summenzionati. Inoltre, l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale unico basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio può essere garantito anche istituendo l'interoperabilità con altre piattaforme nazionali esistenti.

Lo sviluppo del portale o dei portali digitali messi a disposizione può beneficiare dello scambio di buone pratiche nei consessi pertinenti, come pure di assistenza tecnica, anche attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di misure di sviluppo delle capacità a livello dell'Unione.

- (8) Procedure di rilascio delle autorizzazioni più rapide e caratterizzate da termini più brevi devono essere associate a ulteriori misure che ne garantiscano l'efficacia pratica. La direttiva (UE) 2018/2001 introduce il tacito consenso per talune decisioni, in particolare per le fasi intermedie della procedura di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e per le autorizzazioni definitive per tutti gli impianti solari su piccola scala con una capacità inferiore a 100 kW. Data la necessità di accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e considerato che l'attuazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili è un processo che richiede tempo, è opportuno attuare una misura analoga anche nelle procedure di autorizzazione applicabili ai progetti ubicati al di fuori delle zone di accelerazione. In tali procedure gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere l'applicazione del concetto di tacito consenso agli adempimenti amministrativi intermedi, consistenti nell'insieme delle fasi amministrative espletate nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, compresa l'organizzazione di consultazioni o la richiesta di pareri di diversi organi o autorità, o per la decisione finale. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la possibilità per gli Stati membri di applicare il tacito consenso alle decisioni di carattere ambientale ove tale possibilità sia prevista nei loro ordinamenti giuridici. Per garantire un'attuazione efficace di questa misura e i diritti dei terzi alla tutela giurisdizionale, le autorità competenti dovrebbero rendere pubblica l'adozione tacita di una decisione.

- (9) Si ravvisano notevoli potenzialità di contributo al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile nella revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile. Poiché gli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile onshore sono stati installati per la maggior parte in siti con un potenziale notevole in termini di fonti energetiche rinnovabili, la revisione della potenza può assicurare la continuità d'uso di tali siti, garantendo così un uso efficiente del suolo e lo sfruttamento delle migliori risorse energetiche rinnovabili. Ciò vale in particolare per l'energia eolica onshore, soprattutto tenendo conto del fatto che in Europa molti parchi eolici onshore stanno per raggiungere la fine del contratto che ne sostiene la produzione di energia elettrica e che 26 GW di impianti eolici esistenti sono in funzione da oltre 20 anni<sup>10</sup>. La revisione della potenza ha ulteriori vantaggi, quali la connessione alla rete esistente, un livello probabilmente più elevato di accettazione da parte dell'opinione pubblica e la conoscenza del probabile impatto ambientale. Considerando che la revisione della potenza degli impianti eolici spesso porta all'installazione di un numero inferiore di turbine nello stesso sito, l'impatto ambientale degli impianti eolici con potenza riveduta è limitato. È pertanto opportuno ridurre o addirittura derogare alle prescrizioni in materia di esame ambientale o di valutazione dell'impatto ambientale qualora la revisione della potenza di un impianto eolico esistente non comporti l'uso di ulteriore superficie terrestre al di fuori del perimetro dell'installazione iniziale, aumenti la capacità totale dell'installazione e sia conforme alle misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto di energia eolica originario. Inoltre, per assicurare la continuità d'uso delle migliori risorse energetiche rinnovabili, la possibilità di rivedere la potenza dei progetti di energia rinnovabile non dovrebbe essere indebitamente limitata a causa di decisioni di cambiamento della destinazione d'uso dei terreni in cui sono ubicati gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti. Potrebbe essere il caso, ad esempio, qualora la destinazione d'uso di tali terreni sia cambiata da industriale ad agricola.

---

<sup>10</sup> WindEurope, *Wind energy in Europe – 2024 Statistics and the outlook for 2025-2030*.

- (10) Gli impianti di autoconsumo, compresi quelli degli autoconsumatori collettivi e delle comunità locali di energia, contribuiscono anche a ridurre la domanda complessiva di gas naturale, ad aumentare la resilienza del sistema e a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile. L'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una capacità inferiore a 100 kW non dovrebbe avere effetti negativi significativi sull'ambiente o sulla rete e non suscita preoccupazioni in materia di sicurezza. Inoltre, i piccoli impianti non necessitano generalmente di un'espansione della capacità in corrispondenza del punto di connessione alla rete. Per accelerare ulteriormente l'installazione di apparecchiature di energia solare su piccola scala e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, gli Stati membri non dovrebbero richiedere autorizzazioni amministrative per tali impianti, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, come già avviene in diversi Stati membri. Allineare la normativa dell'Unione alle migliori prassi esistenti dovrebbe consentire un'ulteriore accelerazione dell'installazione di tali impianti in modo armonizzato. Gli Stati membri possono introdurre l'obbligo di informare le autorità competenti in merito all'installazione di tali apparecchiature e degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati a fini di registrazione. L'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati superiori a 100 kW in strutture artificiali esistenti o future non suscita di norma preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Tali installazioni dovrebbero pertanto beneficiare di procedure di autorizzazione più brevi e di un'esenzione, con adeguate garanzie, dall'obbligo di effettuare valutazioni d'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj>).

(10 bis) I mini sistemi solari plug-in sono impianti di piccola taglia che non necessitano di spazio sui tetti, sono facili da installare e da rimuovere per gli utenti e sono generalmente più accessibili dal punto di vista economico, rappresentando quindi un'alternativa agli impianti solari tradizionali sui tetti, particolarmente idonea a consentire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili per determinate categorie di clienti, come i locatari o i clienti vulnerabili. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'installazione di mini sistemi solari plug-in negli edifici, valutando ed eliminando gli ostacoli ingiustificati alla loro diffusione, e garantire nel contempo adeguati standard di sicurezza e la stabilità della rete. Gli Stati membri possono limitare l'installazione di tali sistemi in determinate zone o strutture al fine di proteggere il patrimonio culturale o storico. Gli Stati membri possono inoltre limitare l'installazione di tali sistemi qualora essi compromettano la sicurezza e la stabilità della rete, ad esempio se l'impianto elettrico complessivo che ne risulta non soddisfa le pertinenti specifiche tecniche di sicurezza o se non è possibile garantire il coordinamento delle protezioni e le prestazioni di disconnessione.

- (11) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l'energia basata sui combustibili fossili, e contribuiscono alla riduzione dei prezzi dell'energia e all'aumento della sicurezza energetica. Pertanto l'autorizzazione di tali progetti non dovrebbe essere bloccata facilmente solo per l'esistenza di un conflitto di interesse di qualsiasi tipo. Gli Stati membri dovrebbero promuovere gli impianti di produzione e le infrastrutture di energia rinnovabile, come gli impianti di stoccaggio co-ubicati e autonomi, la relativa rete e le stazioni di ricarica, estendendo la presunzione esistente applicabile in caso di conflitto con interessi ambientali a qualsiasi altro conflitto di interessi, tranne qualora si tratti di patrimonio culturale e qualora sia evidente che tali interessi in conflitto devono avere la priorità nonostante gli importanti benefici derivanti dall'energia rinnovabile. In questi casi, l'autorità competente non dovrebbe applicare la presunzione. I progetti di energia rinnovabile, ove si presuma che siano di interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi non ambientali, dovrebbero essere considerati prioritari e autorizzati. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata di tale presunzione relativa, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a introdurre eccezioni quando trattano tutti i tipi di conflitti, compresi quelli ambientali.

- (12) Per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, delle risorse correlate e della relativa connessione alla rete, è opportuno specificare anche in che modo possono essere soddisfatte le restanti condizioni per l'applicazione di deroghe specifiche previste dalla normativa ambientale dell'Unione. In particolare, ai fini del pertinente diritto ambientale dell'Unione, nel valutare se vi siano soluzioni alternative soddisfacenti allo specifico progetto di energia rinnovabile, queste restrizioni concernenti la valutazione delle soluzioni alternative dovrebbero essere limitate all'applicazione delle deroghe specifiche previste dalla normativa ambientale dell'Unione. Gli Stati membri possono stabilire norme diverse per la valutazione globale delle alternative nella procedura di autorizzazione. La valutazione dovrebbe limitarsi a soluzioni alternative che garantiscano il conseguimento degli stessi obiettivi del progetto in questione entro un periodo di tempo identico o simile e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare i tempi e i costi di soluzioni alternative soddisfacenti, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della necessità di diffondere le energie rinnovabili in modo accelerato ed efficiente in termini di costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, così come della velocità prevista per conseguire tali priorità. Queste disposizioni si applicano soltanto ai fini della valutazione delle soluzioni alternative richieste dalle direttive Uccelli, Acque e Habitat.

---

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

Analogamente, nell'applicare la deroga pertinente di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio<sup>13</sup>, in alcuni casi giustificati in cui può essere ragionevolmente dimostrato che il piano o progetto in questione non pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito, che la coerenza globale della rete Natura 2000 non sarebbe compromessa, che l'integrità ambientale del sito sarebbe preservata e che sarebbe garantito un elevato livello di protezione dei siti Natura 2000, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di consentire l'attuazione delle misure di compensazione parallelamente all'attuazione di tale piano o progetto.

- (13) Accelerare la diffusione dello stoccaggio autonomo dell'energia è fondamentale per aumentare la flessibilità del sistema energetico e garantire l'integrazione della produzione di energia rinnovabile al suo interno. Lo stoccaggio autonomo dovrebbe pertanto beneficiare di procedure di rilascio delle autorizzazioni accelerate. Le soluzioni di stoccaggio dell'energia su piccola scala con una capacità inferiore a 100 kW non avranno presumibilmente un impatto negativo significativo sull'ambiente o sulla rete e non dovrebbero suscitare preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio. Alla luce di quanto precede è opportuno razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili a questo tipo di stoccaggio eliminando tutte le autorizzazioni amministrative, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, ed esentando, con opportune garanzie, tali impianti dall'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE. Gli Stati membri possono introdurre l'obbligo di informare le autorità competenti in merito all'installazione di tali progetti di stoccaggio a fini di registrazione. Occorre inoltre accelerare la diffusione delle soluzioni di stoccaggio dell'energia di capacità superiore a 100 kW. È pertanto opportuno razionalizzare la relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni stabilendo un termine massimo complessivo di sei mesi, ad eccezione dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, che deve rispettare requisiti ambientali più rigorosi e richiede pertanto un termine massimo complessivo più lungo.

---

<sup>13</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).



Tali norme dovrebbero applicarsi allo stoccaggio dell'energia che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1788.<sup>14</sup> Per garantire l'integrazione della produzione di energia rinnovabile nel sistema è necessario aumentare le fonti di flessibilità, in particolare le batterie dei veicoli elettrici, in quanto possono contribuire a riorientare i periodi di picco della domanda di energia elettrica e a ridurre la congestione della rete. A tal fine è opportuno promuovere ulteriormente una diffusione più rapida e più agevole dell'infrastruttura stradale di ricarica, in particolare per automobili, furgoni, autocarri, autobus o motocicli e veicoli ricaricabili ibridi o esclusivamente elettrici. Sia le stazioni di ricarica in corrente alternata che quelle in corrente continua dovrebbero beneficiare di procedure di rilascio delle autorizzazioni accelerate, anche nel caso di autorizzazioni per la connessione alla rete. Le stazioni di ricarica di piccole dimensioni con una capacità inferiore a 100 kW avranno presumibilmente un impatto negativo significativo sull'ambiente o sulla rete e non dovrebbero suscitare preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio. Alla luce di quanto precede è opportuno razionalizzare le procedure di autorizzazione applicabili a queste stazioni di ricarica eliminando tutte le autorizzazioni amministrative, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, ed esentando, con opportune garanzie, tali impianti dall'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE. Gli Stati membri possono introdurre l'obbligo di informare le autorità competenti in merito all'installazione di tali progetti di stazioni di ricarica a fini di registrazione.

Occorre inoltre accelerare l'installazione delle stazioni di ricarica di capacità superiore a 100 kW. È pertanto opportuno razionalizzare la relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni, se tale procedura esiste ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale, stabilendo un termine massimo complessivo di sei mesi.

---

<sup>14</sup> Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj>).

- (14) Ottenere l'autorizzazione per la connessione alla rete, che può assumere la forma di autorizzazione, permesso, accordo o contratto, è una parte fondamentale e spesso dispendiosa in termini di tempo delle procedure necessarie alla costruzione e all'esercizio di un impianto di energia rinnovabile. È pertanto opportuno razionalizzare ulteriormente i termini pertinenti per le procedure di connessione alla rete applicabili a determinati progetti di energia rinnovabile, infrastrutture di stoccaggio e stazioni di ricarica su piccola scala e alla revisione della potenza e all'ibridazione dei progetti di energia rinnovabile, e introdurre norme chiare in merito agli obblighi dei gestori dei sistemi durante le procedure di autorizzazione.
- (14 bis) L'introduzione delle pertinenti procedure di connessione alla rete, e dei relativi termini, dovrebbe consentire un accesso efficiente e tempestivo alla rete in linea con l'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944, nell'ambito del quadro nazionale applicabile, anche in situazioni di congestione della rete.
- (14 ter) L'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile ha notevoli potenzialità per contribuire a migliorare l'integrazione del sistema energetico e conseguire gli obiettivi in materia di energie rinnovabili combinando più tecnologie per le energie rinnovabili, per esempio aggiungendo un elettrolizzatore o turbine eoliche a un impianto solare fotovoltaico esistente o combinando la produzione di energia rinnovabile con lo stoccaggio. L'ibridazione degli impianti sfrutta le sinergie e la complementarità di varie fonti energetiche rinnovabili, assicurando in tal modo un approvvigionamento energetico più stabile e consentendo di introdurre flessibilità nel sistema energetico grazie alla combinazione di generazione e stoccaggio. Inoltre, la combinazione di varie tecnologie per le energie rinnovabili o di energia rinnovabile con lo stoccaggio in siti esistenti consente di beneficiare delle connessioni alla rete esistenti e delle infrastrutture necessarie e riduce la necessità di nuovi terreni e valutazioni ambientali globali dei progetti.

- (15) La relazione Draghi sulla competitività dell'UE e il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili<sup>15</sup> riconoscono l'impatto positivo delle recenti riforme volte ad accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia evidenziano anche che le lunghe e incerte procedure di rilascio delle autorizzazioni per le reti costituiscono uno dei principali ostacoli all'installazione più rapida della nuova capacità necessaria per far fronte agli investimenti nell'energia pulita e ridurre i costi dell'energia nell'UE. Sebbene esistano norme specifiche sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup> e del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>, tali regimi non riguardano le risorse infrastrutturali della rete elettrica in generale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/944 deve definire le disposizioni generali che disciplinano le procedure di autorizzazione per le infrastrutture dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, in particolare sotto forma di obbligo per gli Stati membri di garantire una durata massima di tali procedure e di stabilire prescrizioni che sostengano il rispetto di tali termini. Il regolamento (UE) 2022/869 e la direttiva (UE) 2018/2001 contengono norme per l'autorizzazione di determinati progetti energetici. In caso di contraddizione tra tali norme e quelle stabilite nella presente direttiva per l'autorizzazione di determinati progetti nel settore dell'energia elettrica, dovrebbero prevalere le prime.

---

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE ([GU L, 2024/1788, 15.7.2024](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj>).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ([GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>).

- (16) Le risorse insufficienti delle autorità nazionali e la scarsa digitalizzazione delle procedure comportano ritardi nel rilascio di autorizzazioni per le infrastrutture della rete elettrica e gli impianti di produzione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le autorità dispongano di adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche, anche in termini di competenze e di strumenti e sistemi di gestione digitale che consentano loro di prendere decisioni entro i termini previsti dalla direttiva.
- (17) Le procedure di autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2019/944 dovrebbero essere chiare, efficienti, trasparenti e coerenti con l'adempimento del piano esistente di sviluppo della rete di distribuzione e del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a stabilire e pubblicare criteri e procedure di autorizzazione obiettivi e non discriminatori che tengano in considerazione, tra l'altro, la sicurezza della rete elettrica, l'uso del suolo, l'efficienza energetica, le caratteristiche specifiche del richiedente l'autorizzazione, la riduzione delle emissioni, l'importanza di accelerare la realizzazione dell'infrastruttura energetica per conseguire la neutralità climatica e le alternative al progetto.
- (18) Data l'urgenza di sviluppare le infrastrutture per l'energia elettrica, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le procedure di autorizzazione tengano conto delle caratteristiche di un progetto nel considerare la necessità o meno di effettuare valutazioni, comprese valutazioni ambientali, o di elaborare studi, autorizzazioni o relazioni. Le autorità nazionali competenti dovrebbero limitare le valutazioni e le richieste di informazioni rivolte ai promotori allo stretto necessario ed evitare duplicazioni in ogni caso possibile.

- (19) Al fine di aumentare la prevedibilità e la certezza per quanto riguarda la durata e i costi delle procedure di autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2019/944, le richieste di informazioni e documentazione ai richiedenti dovrebbero essere concrete, specifiche e circoscritte nel tempo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le autorità nazionali chiedano ai richiedenti le informazioni pertinenti per il rilascio dell'autorizzazione entro un periodo prestabilito contato a partire dal ricevimento della domanda e definiscano concretamente il contenuto e i dettagli delle informazioni o dei dati richiesti. Trascorso tale periodo, le richieste di informazioni dovrebbero limitarsi alle informazioni mancanti individuate o richieste in precedenza dall'autorità o alle informazioni che non è stato possibile richiedere in precedenza, in quanto inerenti a una modifica sostanziale delle circostanze verificatesi dopo che il richiedente ha inviato la domanda di autorizzazione del progetto.
- (20) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, delle competenze e delle procedure nazionali, la direttiva (UE) 2019/944 dovrebbe fissare un termine chiaro per l'adozione della decisione da parte delle autorità competenti, che stimoli una definizione e una gestione efficienti delle procedure, contribuendo così alla diffusione delle reti elettriche. Tuttavia gli Stati membri possono adoperarsi per ottenere, ove possibile, procedure di autorizzazione più brevi, in particolare per i progetti di ristrutturazione, ammodernamento o revisione della potenza delle infrastrutture esistenti dei sistemi di trasmissione e per la costruzione di nuove infrastrutture dei sistemi di distribuzione, che potrebbe richiedere una procedura di autorizzazione meno complessa rispetto a quelle per nuove infrastrutture di trasmissione.

- (21) In linea con l'urgenza di sviluppare le reti elettriche per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e di accompagnare i termini per le procedure di autorizzazione con misure che ne garantiscano l'efficacia pratica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere che il concetto di tacito consenso sia applicato alle fasi amministrative intermedie per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di rete elettrica, che consiste nell'insieme delle fasi amministrative espletate nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, compresa l'organizzazione di consultazioni o la richiesta di parere di diversi organi o autorità, o alla decisione finale. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la possibilità per gli Stati membri di applicare il tacito consenso alle decisioni di carattere ambientale ove tale possibilità sia prevista nei loro ordinamenti giuridici. Per garantire un'attuazione efficace di questa misura e i diritti dei terzi alla tutela giurisdizionale, le autorità competenti dovrebbero rendere pubbliche tutte le decisioni adottate.

- (22) Al fine di ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbero essere istituiti punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica che promuovono progetti o altre infrastrutture di rete fino all'adozione di una decisione. Tali punti di contatto avranno il compito di agevolare e guidare i richiedenti attraverso le procedure di autorizzazione associate a questo tipo di infrastrutture. Fatti salvi i requisiti previsti dall'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato, in un'ottica di semplificazione e al fine di aumentare l'efficienza, ove opportuno e fattibile, uno Stato membro può integrare tale responsabilità in un unico punto di contatto che può essere le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/869 o i punti di contatto di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto queste autorità svolgono già tale ruolo per quanto riguarda l'autorizzazione, rispettivamente, di progetti infrastrutturali di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, nonché di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili. Nel fondere tali ruoli, gli Stati membri assicurano che vi sia un unico punto di contatto unico al livello amministrativo pertinente e forniscono strumenti per aiutare i promotori di progetti a individuare il punto di contatto istituito o designato appropriato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a garantire che i punti di contatto dispongano di personale adeguato e delle risorse e delle capacità necessarie per svolgere i compiti sotto la loro responsabilità.

- (23) Dato il ruolo che svolgono nell'integrare le risorse energetiche rinnovabili, le soluzioni di flessibilità e lo stoccaggio dell'energia e nell'agevolare l'elettrificazione in generale, le infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica sono essenziali per conseguire la neutralità climatica. Considerando il ruolo fondamentale delle infrastrutture della rete elettrica per la neutralità climatica, nelle necessarie valutazioni caso per caso gli Stati membri dovrebbero presumere che le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica, comprese quelle per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti, siano di interesse pubblico prevalente e al servizio della salute e della sicurezza pubblica, tranne in relazione al patrimonio culturale, qualora vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi significativi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati e qualora sia evidente che tali interessi contrastanti devono avere la priorità nonostante gli importanti benefici delle infrastrutture della rete elettrica. In questi casi, l'autorità competente non dovrebbe applicare la presunzione. Le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica che si presume siano di interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi non ambientali dovrebbero avere la priorità rispetto agli interessi non ambientali ed essere autorizzate il più rapidamente possibile.



- (24) Per accelerare la diffusione delle reti elettriche è opportuno specificare in che modo possono essere soddisfatte le condizioni per l'applicazione di deroghe specifiche previste dalla normativa ambientale dell'Unione. In particolare, nel valutare se vi siano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di rete elettrica, queste restrizioni concernenti la valutazione delle soluzioni alternative dovrebbero essere limitate all'applicazione delle deroghe specifiche previste dalla normativa ambientale dell'Unione. Gli Stati membri possono stabilire norme diverse per la valutazione globale delle alternative nella procedura di autorizzazione. La valutazione dovrebbe limitarsi a soluzioni alternative che garantiscano il conseguimento dello stesso obiettivo entro un periodo di tempo identico o simile e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare i tempi e i costi di soluzioni alternative soddisfacenti, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della necessità di diffondere le reti in modo accelerato ed efficiente in termini di costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Queste disposizioni si applicano soltanto ai fini della valutazione delle soluzioni alternative richieste dalle direttive Uccelli, Acque e Habitat.

Analogamente, nell'applicare la deroga pertinente di cui alla direttiva 92/43/CEE, in alcuni casi giustificati in cui può essere ragionevolmente dimostrato che il piano o progetto in questione non pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito, che la coerenza globale della rete Natura 2000 non sarebbe compromessa, che l'integrità ambientale del sito sarebbe preservata e che sarebbe garantito un elevato livello di protezione dei siti Natura 2000, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di consentire l'attuazione delle misure di compensazione parallelamente all'attuazione del piano e del progetto.

- (25) In considerazione dell'urgenza di realizzare le infrastrutture energetiche, dell'importanza di razionalizzare le procedure di autorizzazione e del fatto che le valutazioni ambientali costituiscono la fase più lunga nelle procedure di autorizzazione, è importante ridurre al minimo tali valutazioni senza compromettere la protezione dell'ambiente. La ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti dei sistemi di trasmissione e distribuzione e la costruzione di nuove infrastrutture dei sistemi di distribuzione sono progetti che generalmente comportano un impatto ambientale minimo. I progetti di ristrutturazione, ammodernamento o revisione della potenza sono di norma di dimensioni limitate e riguardano solo una parte delle risorse esistenti per i quali sono stati precedentemente valutati gli impatti ambientali. Di conseguenza l'impatto di tali progetti è spesso limitato a quello causato dai lavori di costruzione, dal momento che la gestione della risorsa ha un impatto uguale o perfino minore rispetto alla gestione del progetto interessato. D'altro canto anche i sistemi di distribuzione, a causa delle dimensioni più ridotte dei progetti, della tensione più bassa degli impianti e della tendenza a svilupparsi in zone edificate più vicine ai consumatori, tendono a non avere un impatto ambientale significativo. Di conseguenza, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica e conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esentare, a determinate condizioni, i progetti di cui al presente considerando dalle valutazioni d'impatto ambientale, dalle valutazioni del caso e dalla valutazione della loro incidenza sulla tutela delle specie a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE<sup>18</sup> e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

<sup>19</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ([GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

- (26) I benefici della realizzazione di infrastrutture elettriche in termini di riduzione delle emissioni di azoto superano ampiamente i costi delle emissioni esigue generate dalla loro costruzione. Gli Stati membri dovrebbero quindi far sì che la rapida realizzazione delle infrastrutture elettriche non sia in alcun modo limitata dalle emissioni temporanee derivanti dalla costruzione.
- (27) Una pianificazione della rete di trasmissione nazionale che rifletta gli sviluppi delle politiche in materia di clima ed energia e i relativi cambiamenti nei consumi e nella produzione è fondamentale per il successo dell'elettrificazione e della transizione energetica nel suo complesso. Tuttavia le prescrizioni esistenti a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 si applicano solo a determinati gestori dei sistemi di trasmissione e non prevedono un periodo di programmazione sufficientemente lungo per tenere conto degli investimenti ex ante. È importante che l'espansione del sistema di trasmissione prenda in considerazione un orizzonte temporale di almeno quindici anni, attribuisca priorità all'uso della flessibilità non fossile, a soluzioni non filari e altre alternative all'espansione del sistema, si basi su uno scenario comune sviluppato con altri gestori di sistemi di tutti i settori e sia allineata allo scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Per garantire trasparenza e integrare meglio nella pianificazione della rete gli utenti, anche nei settori della produzione di energia, dell'industria, dei dati e dei trasporti, il collegamento all'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 richiede anche la loro consultazione precoce durante il processo di elaborazione degli scenari comuni per consentire investimenti ex ante.

- (28) Alla luce delle modifiche delle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 e delle modifiche parallele del regolamento (UE) 2022/869, la Commissione dovrebbe introdurre un approccio unificato alle procedure di autorizzazione dei progetti energetici. Sebbene la direttiva (UE) 2024/1788 introduca misure volte a semplificare e razionalizzare le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, è necessaria una modifica mirata per garantire un approccio armonizzato e l'attuazione di un quadro coerente a livello dell'Unione.
- (29) Le risorse insufficienti delle autorità nazionali e la limitata digitalizzazione delle procedure comportano ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gas naturale, gli impianti di produzione di idrogeno e le infrastrutture del sistema dell'idrogeno. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le autorità dispongano di adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche, anche in termini di competenze e di strumenti e sistemi di gestione digitale che consentano loro di prendere decisioni entro i termini previsti dalla direttiva.
- (30) Al fine di aumentare la prevedibilità e la certezza per quanto riguarda la durata e i costi delle procedure di autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2024/1788, le richieste di informazioni e documentazione ai richiedenti dovrebbero essere concrete, specifiche e circoscritte nel tempo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le autorità nazionali chiedano ai richiedenti le informazioni pertinenti per il rilascio dell'autorizzazione entro un periodo prestabilito contato a partire dal ricevimento della domanda e definiscano concretamente il contenuto e i dettagli delle informazioni o dei dati richiesti. Trascorso tale periodo, le richieste di informazioni dovrebbero limitarsi alle informazioni mancanti individuate o richieste in precedenza dall'autorità o alle informazioni che non è stato possibile richiedere in precedenza, in quanto inerenti a una modifica sostanziale delle circostanze verificatesi dopo che il richiedente ha inviato la domanda di autorizzazione del progetto.

- (31) Per quanto riguarda le procedure di approvazione a norma della direttiva (UE) 2024/1788, in linea con l'importanza di garantire la rapida realizzazione degli impianti di idrogeno e delle infrastrutture del sistema dell'idrogeno e il rispetto dei termini stabiliti nella direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere che il concetto di tacito consenso sia applicato alle fasi amministrative intermedie relative a tali progetti, che consistono nell'insieme delle fasi amministrative espletate nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, compresa l'organizzazione di consultazioni o la richiesta di parere di diversi organi o autorità, o alla decisione finale. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto per gli Stati membri di applicare il tacito consenso alle decisioni di carattere ambientale ove tale possibilità sia prevista nei loro ordinamenti giuridici. Per garantire un'attuazione efficace di questa misura e i diritti dei terzi alla tutela giurisdizionale, le autorità competenti dovrebbero rendere pubbliche tutte le decisioni adottate.
- (32) In un'ottica di semplificazione lo Stato membro può ritenere opportuno e più efficiente accentrare il ruolo di punto di contatto unico a norma dell'obbligo introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1788 attribuendolo alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/869, in quanto esse svolgono già tale ruolo per quanto riguarda l'autorizzazione di progetti infrastrutturali di interesse comune e di progetti di interesse reciproco. Qualora scegliessero di fondere tali ruoli, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a garantire che i punti di contatto dispongano di personale adeguato e delle risorse e delle capacità necessarie per svolgere i compiti sotto la loro responsabilità.

- (33) Mettere a disposizione un portale digitale o, se del caso, portali connessi a livello nazionale per tutte le fasi della procedura di autorizzazione può garantire una digitalizzazione, un'interoperabilità e una trasparenza uniformi tra le diverse autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri e, in ultima analisi, accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni stesse. Qualora sia creato più di un portale, la connettività tra i portali è garantita a condizione che ciascun portale reindirizzi gli utenti o includa riferimenti agli altri portali pertinenti. Gli Stati membri restano liberi di attuare livelli più elevati di interconnettività, interoperabilità e comunicazione tra i portali.
- (33 bis) Diverse disposizioni della presente direttiva introducono soglie di capacità espresse in "watt" e gli Stati membri in cui le connessioni a tre fasi non sono il tipo di connessione standard dovrebbero applicare valori di capacità equivalenti per le connessioni.
- (33 ter) La possibilità per gli Stati membri di prevedere esenzioni per quanto riguarda le nuove infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica non dovrebbe pregiudicare la protezione di corpi idrici utilizzati per l'acqua potabile o l'acqua minerale naturale, pertanto gli obblighi relativi a tali corpi idrici continuano ad applicarsi.

(33 quater) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere ulteriori esenzioni per i sistemi di distribuzione chiusi di minori dimensioni. Ciò facilita l'uso efficiente delle infrastrutture energetiche esistenti dei siti industriali, commerciali o di servizi condivisi o dei piccoli sistemi di distribuzione in siti residenziali confinati, in cui la generazione e la distribuzione condivise a livello locale svolgono un ruolo crescente nella transizione energetica. In considerazione della loro limitata rilevanza per la concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non trattare i gestori di tali sistemi come gestori dei sistemi di distribuzione, a condizione che i clienti mantengano i loro diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 e che siano predisposte garanzie per evitare impatti negativi sull'equa distribuzione dei costi di rete, sulla sicurezza della rete o sullo sviluppo di regimi o servizi di flessibilità. I clienti dovrebbero inoltre essere efficacemente protetti contro i comportamenti abusivi o discriminatori del gestore di un sistema di distribuzione chiuso, tra l'altro, mediante il monitoraggio regolamentare e l'applicazione delle norme da parte delle autorità di regolazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

**Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001**

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, secondo comma, sono inseriti i seguenti punti da 10 bis) a 10 septies):
  - "10 bis) "mini sistemi solari plug-in": impianti fotovoltaici fino a 800 watts, connessi a un microinvertitore e collegati direttamente a una normale presa di corrente nazionale, attraverso la quale alimentano l'impianto elettrico interno dell'edificio;
  - 10 ter) "stoccaggio autonomo dell'energia": impianto di stoccaggio dell'energia che non è combinato con un impianto per la produzione di energia, ad eccezione dello stoccaggio dell'energia che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1788;
  - 10 quater) "stazione di ricarica": stazione di ricarica quale definita all'articolo 2, punto 52), del regolamento (UE) 2023/1804;
  - 10 quinquies) "ibridazione": la conversione di un impianto di produzione di energia rinnovabile che non è un impianto ibrido in un impianto ibrido dietro lo stesso punto di connessione;



10 sexies) "impianto ibrido": un impianto di produzione di energia rinnovabile che combina diverse tecnologie per le energie rinnovabili o che combina una o più tecnologie per le energie rinnovabili con lo stoccaggio dell'energia;

10 septies) "autorizzazione per la connessione alla rete": risultato della procedura che va dalla richiesta completa di connessione alla rete da parte dello sviluppatore del progetto fino alla decisione del gestore del sistema in merito alla possibilità di collegare il progetto alla rete;"

2) all'articolo 15 quater sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

"6. Gli Stati membri si adoperano per non escludere lo sviluppo di energia rinnovabile e delle relative infrastrutture su superfici estese per motivi ambientali, compresa la tutela del paesaggio, a meno che non siano in grado di dimostrare che tali tipi di impianti e le relative infrastrutture comporterebbero danni irreversibili nella zona che non potrebbero essere mitigati o compensati nel corso della valutazione ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE e, se del caso, dell'opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. Il presente paragrafo si applica fatte salve le considerazioni in materia di difesa nazionale.

7. Gli Stati membri possono prorogare l'applicazione del paragrafo 4 fino al 31 dicembre 2027, in casi giustificati o se necessario a causa di vincoli amministrativi o tecnici, per zone specifiche designate come zone adatte allo sviluppo accelerato di uno o più tipi di tecnologia per le energie rinnovabili.";

3) all'articolo 15 quinquies sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che una quota dei benefici derivanti dai progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW sia trasferita, direttamente o indirettamente, ai cittadini e alle comunità locali che si trovano in prossimità di tali progetti. Gli Stati membri possono applicare diverse misure di ripartizione dei benefici a seconda della tecnologia, dell'ubicazione e delle dimensioni specifiche del progetto e del fatto che si tratti o meno di un progetto di autoconsumo di energia rinnovabile.

Gli Stati membri possono escludere tecnologie specifiche dall'obbligo di adottare misure di ripartizione dei benefici nei casi in cui la tecnologia non sia sufficientemente matura per sostenere ulteriori oneri finanziari oppure tecnologie specifiche che non contribuiscono in misura preponderante ai contributi nazionali all'obiettivo dell'Unione di energia rinnovabile per il 2030 nel quadro dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Gli Stati membri possono designare un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore è un soggetto terzo indipendente, che può essere un'autorità pubblica, e non ha alcun interesse finanziario connesso allo sviluppatore. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

- a) agevola le consultazioni pubbliche, se necessario, comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;
- b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;
- c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso.

Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dagli sviluppatori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.";

4) l'articolo 16 è così modificato:

- a) al paragrafo 3 è soppressa la seguente frase:

"Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale.";

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Gli Stati membri possono istituire un portale digitale o portali connessi a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.

I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni attraverso il portale digitale o i portali connessi. Il portale digitale o i portali connessi automatizzano l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale o nei portali digitali connessi.

Il portale digitale o i portali connessi comprendono funzionalità che consentono al richiedente di essere informato in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti, e di verificare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni stabiliti nella presente direttiva. Il portale digitale o i portali connessi possono consentire l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale unico basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il portale digitale o i portali connessi pubblicano dati statistici annuali relativi alla durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, indicando chiaramente le diverse fasi della procedura e la loro durata. Tali dati sono accessibili al pubblico.

Il punto o i punti di contatto unici di cui al paragrafo 3 hanno accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti disponibili nel portale ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.";

5) l'articolo 16

è così modificato:

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli specifici adempimenti amministrativi intermedi siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale, a meno che tale possibilità sia prevista nel loro sistema giuridico, e per le autorizzazioni per la connessione alla rete. Tutte le decisioni sono rese pubbliche conformemente al diritto applicabile.";

6) l'articolo 16 quater è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è soppresso;
- b) è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2ter. Entro i limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale nazionale e fatte salve le competenze esclusive di autorità regionali e locali autonome in materia di uso del suolo e pianificazione territoriale, se modificano lo stato di un terreno in cui è collocato un impianto di energia rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché la potenza di tale impianto possa ancora essere sottoposta a revisione.";

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare, riduce il numero complessivo di turbine installate e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. L'esenzione si applica senza pregiudicare le considerazioni in materia di sicurezza nazionale e i cambiamenti nella pianificazione territoriale.

Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica non soddisfa gli obblighi di cui al primo comma, si applica il paragrafo 2 del presente articolo.";

7) l'articolo 16 quinquies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a 100 kW, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, neanche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nei siti Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico. Gli Stati membri possono stabilire l'obbligo di notificare l'installazione di tali apparecchiature e degli impianti di stoccaggio co-ubicati.";

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Gli Stati membri possono escludere determinate zone dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2, per tutelare il patrimonio culturale o storico, nell'interesse della difesa e della sicurezza nazionali, oppure per motivi di sicurezza o di sicurezza delle reti.

4. Fatte salve le misure necessarie per garantire la sicurezza o la stabilità della rete, gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente paragrafo qualora siano stati individuati rischi basati su dati concreti riconducibili alle apparecchiature di mercato oppure qualora il risultante impianto elettrico complessivo non soddisfi le specifiche tecniche o le norme pertinenti, ivi compresi i casi in cui non sia possibile garantire il coordinamento delle protezioni e le prestazioni di disconnessione.";

8) l'articolo 16 septies è così modificato:

- a) le ultime due frasi sono soppresse;
- b) sono aggiunti i seguenti commi:

"Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata e nell'interesse della difesa e della sicurezza nazionali;

gli Stati membri possono applicare le presunzioni di cui al primo e al secondo comma nelle procedure di pianificazione territoriale.";



- 9) sono inseriti i seguenti articoli da 16 octies a 16 undecies:

"Articolo 16 octies

**Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti e attuazione di misure di compensazione**

1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile, alla connessione di tali impianti alla rete, alla rete stessa e alle infrastrutture di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.
2. Nell'attuare misure di compensazione, tra cui misure di risarcimento economico se consentito ai sensi del diritto nazionale, per i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e le infrastrutture di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri consentono di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.

**Procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno**

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, escluso lo stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nei siti Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico. Gli Stati membri possono stabilire l'obbligo di notificare l'installazione dei nuovi progetti di stoccaggio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a 100 kW.

Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, fra cui la necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell'Unione applicabile, gli Stati membri possono prorogare tale termine di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.

Nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, fra cui la necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell'Unione applicabile, gli Stati membri possono prorogare tale termine. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.

4. Tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la durata di tale procedura regolamentata dal presente articolo non comprende:
- a) il periodo di tempo in cui i progetti di stoccaggio autonomo dell'energia sono costruiti o la loro potenza è riveduta;
  - b) il periodo di tempo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete;
  - c) il periodo di tempo per i ricorsi, i reclami, gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo e i ricorsi e rimedi non giurisdizionali.

### **Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica**

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nei siti Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico. Gli Stati membri possono stabilire l'obbligo di notificare l'installazione di nuovi progetti di stazioni di ricarica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, fra cui la necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell'Unione applicabile, gli Stati membri possono prorogare tale periodo di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.
4. Tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la durata di tale procedura regolamentata dal presente articolo non comprende:
- a) il periodo di tempo in cui i progetti di stazioni di ricarica autonome sono costruiti o la loro potenza è riveduta;
  - b) il periodo di tempo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete;
  - c) il periodo di tempo per i ricorsi, i reclami, gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo e i ricorsi e rimedi non giurisdizionali.

**Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile**

1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.
  2. Entro i limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale nazionale e fatta salva la competenza esclusiva di autorità regionali e locali autonome in materia di uso del suolo e pianificazione territoriale, se modificano lo stato di un terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché l'ibridazione di tale impianto sia possibile.";
- 10) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

### **Procedure per la connessione alla rete**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per le connessioni alla rete non superino:
  - a) sei mesi per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafi 1 e 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, le stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2, e la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione.
2. Entro i termini stabiliti all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 16 ter, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore del sistema compie una delle azioni seguenti:
  - a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;
  - b) qualora la capacità di rete sia insufficiente propone, ove tecnicamente possibile, un accordo di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944.

3. Se applicabile, qualora una proposta di accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), sia respinta dallo sviluppatore del progetto, il gestore del sistema, per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, propone un punto di connessione alla rete alternativo, una data provvisoria alternativa per la connessione alla rete o, se ciò non fosse possibile, respinge la richiesta di connessione."



**Modifiche della direttiva (UE) 2019/944**

La direttiva (UE) 2019/944 è così modificata:

- 1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"

**Articolo 8**

**Procedura di autorizzazione**

1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di infrastrutture del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica o di apparecchiature connesse, o per la costruzione di nuove capacità di generazione, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano tale autorizzazione a norma dei paragrafi da 2 a 14. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di energia elettrica e per clienti grossisti.
2. Gli Stati membri che attuano un sistema di autorizzazione:
  - a) stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori, unitamente a procedure trasparenti, che devono essere soddisfatti da qualsiasi impresa che chieda un'autorizzazione a costruire e/o gestire nuove capacità di generazione e infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione;

- b) rendono pubblici i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali capacità di generazione e infrastrutture o apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per i mercati interni dell'energia elettrica e delle fonti energetiche rinnovabili, se del caso;
- d) garantiscono che le procedure di autorizzazione tengano conto della necessità o meno di effettuare valutazioni conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio<sup>20</sup> e alle direttive 2000/60/CE<sup>21</sup>, 2001/42/CE<sup>22</sup>, 2009/147/CE<sup>23</sup> e 2011/92/UE<sup>24</sup>;
- e) assicurano l'esistenza di procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita e per le infrastrutture dei sistemi di distribuzione che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati;
- f) garantiscono che le autorità di regolazione o altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, stabiliscano e riesaminino gli orientamenti per tali procedure di autorizzazione specifiche e raccomandino se del caso modifiche;

---

<sup>20</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

<sup>21</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ([GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

<sup>22</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj>).

<sup>23</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ([GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

<sup>24</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ([GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj>).

- g) garantiscono che tutte le decisioni siano rese pubbliche;
- h) garantiscono che i richiedenti siano informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. Garantiscono inoltre che tali motivi siano obiettivi, non discriminatori, ben fondati e adeguatamente documentati e che i richiedenti abbiano accesso a procedure di ricorso;
- i) garantiscono che le autorità nazionali competenti dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per adottare una decisione in merito all'autorizzazione entro i termini applicabili.

3. Inoltre, qualora attuino un sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica,

gli Stati membri garantiscono:

- a) la coerenza del sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione e distribuzione con il piano di sviluppo della rete di distribuzione e il piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione adottati a norma degli articoli 32 e 51;
- b) che le procedure di autorizzazione, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, non durino più di due anni, salvo quando debitamente giustificato; in tal caso, tali procedure possono essere prorogate fino a 30 mesi;
- c) che l'autorizzazione delle infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione sia considerata essenziale per l'integrazione delle risorse energetiche rinnovabili e per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e dell'obiettivo della neutralità climatica.

Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di mancata risposta da parte degli enti o delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito alla lettera b), gli specifici adempimenti amministrativi intermedi siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale, che devono essere esplicite, a meno che tale possibilità sia prevista nel loro sistema giuridico.

Tutte le decisioni sono rese pubbliche conformemente al diritto applicabile.

4. Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto per i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione. Detti punti di contatto, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, assistono il richiedente nel corso dell'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1, e agevolano tale procedura fino al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti al termine della procedura. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più punti di contatto per l'intera procedura.

I punti di contatto possono coincidere con le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/869 o con i punti di contatto di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001.

5. Qualora attuino un sistema di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica, gli Stati membri provvedono affinché, qualora nella domanda siano assenti studi, relazioni e documenti richiesti per la procedura, le autorità nazionali competenti, in cooperazione con altre autorità pertinenti, chiedano allo sviluppatore del progetto il materiale necessario, specificandone successivamente la portata e il livello di dettaglio, entro tre mesi dalla domanda. Quando informa lo sviluppatore del progetto, l'autorità nazionale competente conferma se le presunzioni di cui al paragrafo 10 si applicano al progetto. Dopo aver richiesto il materiale necessario, né l'autorità competente né altre autorità pertinenti richiedono ulteriori informazioni, studi, relazioni o valutazioni, tranne nei casi in cui si sia verificata una modifica sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante, inficiando l'appropriatezza dei criteri iniziali su cui si basavano le determinazioni, o quando sarebbe altrimenti impossibile adottare una decisione positiva basandosi sulle informazioni disponibili. In tali casi, l'autorità nazionale competente fornisce al promotore del progetto una giustificazione ben motivata della richiesta di informazioni supplementari.

6. I termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale ed energetica, compresa la direttiva (UE) 2018/2001, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.
7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 7 a 10 del regolamento (UE) 2022/869, l'articolo 15 e gli articoli da 15 ter a 17 della direttiva (UE) 2018/2001.
8. Fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.

Fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di autorizzazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione dell'infrastruttura dei sistemi di trasmissione o distribuzione siano considerate di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, sia data loro priorità in sede di ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale, sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

9. Fino al conseguimento della neutralità climatica, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'allegato I, punto 20, e all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché, in circostanze giustificate, compresa la necessità di accelerare la realizzazione delle infrastrutture della rete elettrica per conseguire gli obiettivi in materia di neutralità climatica ed energia rinnovabile, l'autorità competente possa esentare da quanto segue la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciò non richieda un grande spazio supplementare e che le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'installazione iniziale siano rispettate:
- a) dalla valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE;
  - b) dalla valutazione dell'incidenza sui siti Natura 2000 a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE;
  - c) dalla valutazione dell'incidenza sulla tutela delle specie a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE;
  - d) dal vaglio a norma dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali esenzioni non si applicano alla ristrutturazione, all'ammodernamento o alla revisione della potenza delle infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione e distribuzione né alla costruzione di nuove infrastrutture del sistema di distribuzione, o di apparecchiature connesse, che probabilmente avranno effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.

Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nei siti Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

10. In circostanze giustificate gli Stati membri possono applicare le esenzioni di cui al paragrafo 9 anche alla costruzione di nuove infrastrutture di distribuzione o di apparecchiature connesse, a condizione che il progetto in questione sia stato sottoposto a esame a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, in base al quale l'autorità nazionale competente ha accertato che è improbabile che il progetto abbia un impatto ambientale significativo, in particolare in considerazione delle specificità della zona in cui è realizzato, come le zone urbane e densamente edificate.

Tali esenzioni non si applicano alla costruzione di nuove infrastrutture del sistema di distribuzione, o di apparecchiature connesse, che probabilmente avranno effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.

Qualora l'esame di cui al primo comma individui un probabile impatto ambientale significativo, l'autorità competente informa lo sviluppatore del progetto, entro 45 giorni dalla domanda, della necessità di una valutazione di cui al paragrafo 9, lettere a), b) e c).

Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nei siti Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.



11. Si presume che la pianificazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture del sistema di trasmissione e distribuzione contribuiscano a una riduzione a lungo termine delle emissioni di azoto e non occorre una valutazione delle emissioni di azoto nell'ambito di una valutazione effettuata per conformarsi all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.
12. Una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE e, se del caso, un'opportuna valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE, per un progetto di estensione, ristrutturazione, ammodernamento o revisione della potenza di infrastrutture esistenti del sistema di trasmissione o di distribuzione si limita a valutare il potenziale impatto derivante dalle modifiche o dalle estensioni rispetto all'infrastruttura originaria del sistema di trasmissione o di distribuzione.
- 12 bis) Gli Stati membri possono esentare nuove infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica dagli obblighi che derivano dall'applicazione [...] dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, tranne, nella misura necessaria a proteggere l'acqua utilizzata per la produzione di acqua potabile o di acqua minerale, per quanto riguarda:
- a) i corpi idrici situati in aree alle quali è stata attribuita una protezione speciale conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE,
  - b) i corpi idrici in punti di estrazione di acque destinate al consumo umano conformemente all'articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184,
  - c) i corpi idrici utilizzati per l'estrazione delle acque minerali naturali conformemente alla direttiva 2009/54/CE.

- 12 ter) Si può considerare che l'articolo 12 della direttiva (UE) 2025/2360 non imponga obblighi per le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione.
- 12 quater) Si considera che gli articoli 1 e 5 della direttiva 2008/56/CE non impongano alcuna valutazione specifica per progetto per quanto riguarda le procedure di autorizzazione per le infrastrutture del sistema di trasmissione o distribuzione o i parchi eolici offshore. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre o mantenere prescrizioni più rigorose.
13. Gli Stati membri possono istituire un portale digitale o portali connessi per gestire le domande ai sensi del paragrafo 1, le relative procedure, le decisioni in corso e le decisioni emesse, in un formato facilmente accessibile.

Il portale o i portali possono consentire l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale unico basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.";

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

**Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti e attuazione di misure di compensazione**

14. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione, e alle apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.
15. Nell'attuare misure di compensazione, tra cui misure di risarcimento economico se consentito ai sensi del diritto nazionale, per i progetti di infrastrutture dei sistemi di trasmissione o distribuzione e le apparecchiature connesse, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.";

3) all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Nonostante il paragrafo 2, gli Stati membri o, se così disposto, l'autorità di regolazione possono decidere che i gestori di piccoli sistemi di distribuzione chiusi, che distribuiscono più del 90 % dell'energia elettrica al proprietario o al gestore del sistema e alle imprese correlate e inoltre distribuiscono energia elettrica a meno di 20 clienti, o sistemi residenziali che distribuiscono energia elettrica a meno di 100 abitazioni, non siano considerati gestori dei sistemi di distribuzione ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché siano mantenuti i diritti dei clienti a norma dell'articolo 4, i diritti connessi relativi all'accesso all'infrastruttura di rete a norma dell'articolo 6, quali trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, i diritti dei consumatori di cui al capo III, compreso l'articolo 21, nella misura in cui le abitazioni siano rifornite, e gli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 37 e all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943. Le esenzioni non devono comportare un trasferimento sproporzionato dei costi di rete ai clienti delle reti non esentate, né effetti negativi sulla sicurezza della rete o sullo sviluppo della flessibilità. Le operazioni soggette alle esenzioni di cui al presente paragrafo sono notificate alle autorità di regolazione, che monitorano e fanno rispettare, ove necessario, i diritti e gli obblighi di cui al presente paragrafo."

All'articolo 2 è aggiunta una definizione:

"29 bis) "sistema residenziale": un sistema che distribuisce energia elettrica generata localmente a uno o più edifici in un'area delimitata che serve a scopi prevalentemente residenziali.";

3) è inserito il seguente articolo 40 bis:

#### "Articolo 40 bis

##### **Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti**

1. Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, o a un'altra autorità qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un'altra autorità competente, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, in conformità del paragrafo 2, lettera c). Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

Gli Stati membri si adoperano per garantire il coordinamento delle fasi di pianificazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete per il gas naturale, l'idrogeno e l'energia elettrica.

2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
- a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei successivi dieci e quindici anni, tenendo conto del potenziale degli investimenti ex ante per soddisfare le future esigenze del sistema;
  - b) considera l'uso di risorse di flessibilità non fossile a norma del regolamento (UE) 2019/943, le soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) [*regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx*] e altre alternative all'espansione del sistema;
  - c) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>, che è coerente con lo scenario principale elaborato conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) [*regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx*]. Per decisioni di investimento più informate possono essere presi in considerazione anche analisi di sensibilità elaborate a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) [*regolamento TEN-E proposto da COM(2025) xxxx*] e scenari o sensibilità supplementari;

---

<sup>25</sup> Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE ([GU L, 2024/1788, 15.7.2024](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj>).

- d) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tiene conto dello stato dei lavori relativi ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, segue il principio dell'efficienza energetica al primo posto conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>;
  - e) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;
  - f) prevede un calendario per tutti i progetti di investimento.
3. I nuovi progetti infrastrutturali sono accompagnati da una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, delle risorse di flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione tiene pienamente conto delle potenzialità dell'impiego della gestione della domanda, degli impianti di stoccaggio di energia o di altre risorse in alternativa all'espansione del sistema, oltre che delle aspettative in termini di consumo, scambi con altri paesi e piani di investimento per le reti a livello dell'Unione e regionale.

---

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

5. L'autorità di regolazione, o un'altra autorità qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un'altra autorità competente, assicura la consultazione aperta e trasparente di tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione, o un'altra autorità qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un'altra autorità competente, rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. L'autorità di regolazione, o un'altra autorità qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un'altra autorità competente, approva o richiede la modifica del piano decennale di sviluppo della rete e valuta se questo contempra tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione ("piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione, o un'altra autorità qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un'altra autorità competente, può chiedere al gestore del sistema di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

7. L'autorità di regolazione, o un'altra autorità qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un'altra autorità competente, controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.



8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, o un gestore di trasporto indipendente, per motivi non prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:
- a) imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;
  - b) indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure
  - c) imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire a un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
9. Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, lettera b), l'autorità di regolazione può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:
- a) al finanziamento da parte di terzi;
  - b) alla costruzione ad opera di terzi;
  - c) alla costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;
  - d) alla gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.

10. Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.";
- 4) l'articolo 51 è soppresso.

### *Articolo 3*

#### **Modifiche della direttiva (UE) 2024/1788**

La direttiva (UE) 2024/1788 è così modificata:

- 1) l'articolo 8 è così modificato:
  - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, come una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione, per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti o apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11 e del paragrafo 16. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e idrogeno e per clienti grossisti.";
  - b) sono inseriti i seguenti paragrafi da 5 bis a 5 quinquies:

"5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nella domanda siano assenti studi, relazioni o documenti richiesti per la procedura, le autorità nazionali competenti, in cooperazione con altre autorità pertinenti, chiedano allo sviluppatore del progetto il materiale necessario, specificandone la portata e il livello di dettaglio, entro tre mesi dalla domanda.

Dopo aver richiesto il materiale necessario, né l'autorità competente né altre autorità pertinenti interessate richiedono ulteriori informazioni, studi, relazioni o valutazioni, tranne nei casi in cui si sia verificata una modifica sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante, inficiando l'appropriatezza dei criteri iniziali su cui si basavano le determinazioni, quando sarebbe altrimenti impossibile adottare una decisione positiva basandosi sulle informazioni disponibili, o quando sussistono problemi di sicurezza che richiedono ulteriori informazioni. In tali casi, l'autorità nazionale competente fornisce al promotore del progetto una giustificazione ben motivata della richiesta di informazioni supplementari.

5 ter. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali competenti dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per adottare una decisione in merito all'autorizzazione entro i termini stabiliti al paragrafo 5.

5 quater. Nella procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguardante gli impianti di produzione di idrogeno e le infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine di cui al paragrafo 5, gli specifici adempimenti amministrativi intermedi siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale, che devono essere esplicite, a meno che tale possibilità sia prevista negli ordinamenti giuridici.

5 quinquies. Tutte le decisioni sono rese pubbliche conformemente al diritto applicabile.";

b bis) al paragrafo 6, è aggiunto il paragrafo seguente:

"6 bis. Si presume che la pianificazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture del sistema di trasporto e distribuzione dell'idrogeno contribuiscano a una riduzione a lungo termine delle emissioni di azoto e non occorre una valutazione delle emissioni di azoto nell'ambito di una valutazione effettuata per conformarsi all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.";

c) al paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:

"Gli sportelli possono coincidere con le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/869 o con i punti di contatto quali definiti all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001.";

d) è aggiunto il seguente paragrafo 16:

"16. Gli Stati membri possono istituire un portale digitale o portali connessi per gestire le domande ai sensi del paragrafo 1, le relative procedure, le decisioni in corso e le decisioni emesse, in un formato facilmente accessibile. Il portale o i portali possono consentire l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale unico basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio."

## *Articolo 4*

### **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dall'adozione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## *Articolo 5*

### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## *Articolo 6*

### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente / La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---